

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 276-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica
nella seduta del 19 febbraio 1964*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione) della Camera
dei deputati nella seduta del 15 aprile 1964 (V. Stampato n. 1009)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PICCIONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1964*

**Aumento del contingente del personale a contratto
presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero non superiore a 150 unità.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.

Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 250 unità, di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1° luglio 1964.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

Identico.

All'onere di lire 670 milioni a carico dell'esercizio 1964-65 verrà fatto fronte con una aliquota di pari importo iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel fondo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.